


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 marzo 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 settembre 2007, n. 0310/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di utilizzo delle risorse statali per il finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° ottobre
2007, n. 0313/Pres.

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni della variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20. Approvazione Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 ottobre
2007, n. 0317/Pres.

Regolamento per l'attuazione degli interventi di competenza della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace previsti dall'art. 1, punto 4, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 per il sostegno delle pubblicazioni e per l'acquisto e la produzione di opere audiovisive di interesse della Regione, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2006, n. 0171/Pres. Approvazione modifiche e integrazioni Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 ottobre
2007, n. 0326/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalità procedurali per l'accesso ai contributi finalizzati all'erogazione delle prestazioni assistenziali a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi di cui all'art. 4, commi 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1. Approvazione Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 ottobre
2007, n. 0330/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 2, comma 3 lettere g) ed h) ed art. 3, comma 9 della legge regionale del 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) e successive modifiche e integrazioni. Approvazione Pag. 7

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2007, n. 36.

Disposizioni in materia di tributi regionali. Pag. 9

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2007, n. 69.

Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali Pag. 10

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2007, n. 30.

Nuova disciplina del difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45 Pag. 16

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2007, n. 31.

Articolo 45 e articolo 82, comma 6, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2007 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2006 - Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 29 marzo 2007, n. 7 e 30 marzo 2007, n. 9 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2007, n. 32.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) Pag. 20

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2007, n. 33.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2008..... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2007, n. 34.

Promozione e disciplina degli ecomusei Pag. 22

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2007, n. 35.

Istituzione della giornata regionale contro il terrorismo, in ricordo delle vittime civili e militari Pag. 23

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2007, n. 17.

Modifiche alle leggi regionali 10 luglio 1978 n. 32 (Attività di promozione culturale della Regione Lazio) e 28 aprile 2006, n. 4. (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006)..... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2007, n. 18.

Programma straordinario di interventi urgenti nella provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo socio-economico ed occupazionale della valle dell'Aniene Pag. 25

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2007, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche..... Pag. 27

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2007, n. 20.

Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale..... Pag. 28

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 settembre 2007, n. 0310/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di utilizzo delle risorse statali per il finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 17 ottobre 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4, commi 140 e 141, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) che autorizza l'Amministrazione regionale a trasferire alle aziende concessionarie del trasporto pubblico locale le risorse statali assegnate, previa compensazione delle somme agli stessi fini anticipate nell'ambito dell'intervenuta riforma del trasporto pubblico locale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), la quale all'art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di contributi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti per legge;

Vista la delibera della giunta regionale n. 2241 del 21 settembre 2007 di approvazione del testo regolamentare recante criteri e modalità di utilizzo delle risorse statali per il finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale, predisposto dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto, servizio trasporto pubblico locale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

a norma del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con la legge 27 febbraio 2004, n. 47, e del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con la legge 22 aprile 2005, n. 58, si è previsto, a decorrere dall'anno 2004, il finanziamento statale dei rinnovi del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale;

con il citato decreto-legge 21 febbraio 2005 n. 16 si prevede che le risorse siano assegnate alle Regioni con provvedimento ministeriale per la successiva devoluzione alle aziende concessionarie aventi titolo;

Rilevato che con decreti ministeriali 204 del 24 maggio 2006 e 428 del 7 marzo 2007 sono stati assegnati i finanziamenti alla Regione Friuli-Venezia Giulia rispettivamente per gli anni 2005 e 2006;

Considerato che ai fini della definizione delle procedure da attivare ai sensi della legge regionale n. 1/2005 per compensare il contributo statale con quanto già anticipato dall'Amministrazione regionale a livello di corrispettivo contrattualmente spettante alle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale, sono state valutate le varie componenti di costo previste sia a livello di piano regionale del trasporto pubblico locale sia in relazione al complessivo costo del personale, e che ciò ha consentito la definizione dei criteri riportati all'interno del regolamento;

Ritenuto che i contenuti del Regolamento come proposti consentano la corretta assegnazione dei fondi alle aziende concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale, in ottemperanza alle finalità di cui alla citata legge regionale n. 1/2005;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2241 del 21 settembre 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità di utilizzo delle risorse statali per il finanziamento del rinnovo contrattuale CCNL per il settore del trasporto pubblico locale, in attuazione dell'art. 4, commi 140 e 141 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità di utilizzo delle risorse statali per il finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, commi 140 e 141, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), disciplina le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse statali assegnate per il finanziamento degli oneri derivanti dal rinnovo del Contratto collettivo nazionale (CCNL) per il settore del trasporto pubblico locale, in applicazione dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, legge 27 febbraio 2004, n. 47 e dal successivo decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, legge 22 aprile 2005, n. 58, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, nonché dell'art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Art. 2.

Beneficiari

1. Beneficiari delle risorse statali di cui al presente Regolamento sono le aziende concessionarie delle unità di gestione regionali in virtù dell'art. 15 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 17 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 23 (Attuazioni del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), nonché gli eventuali subaffidatari dei servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 3.

Domande

1. Ai fini della assegnazione delle risorse statali ciascuna azienda concessionaria o affidataria dei servizi di trasporto pubblico locale deve presentare alla struttura regionale competente, attualmente la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto - servizio del trasporto pubblico locale - specifica istanza in bollo entro il 30 aprile di ciascun anno, per la corresponsione del contributo riferito agli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL per il relativo esercizio, nella misura spettante sulla base della quantificazione eseguita con le modalità di cui all'art. 4, distinguendo gli oneri direttamente imputabili da quelli sostenuti dai loro eventuali subaffidatari.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata dai prospetti ministeriali forniti dall'Amministrazione regionale, debitamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'azienda e dall'eventuale collegio sindacale.

3. Le aziende subaffidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale presentano gli analoghi prospetti ministeriali per il tramite della rispettiva azienda concessionaria o affidataria e previa certificazione dei servizi subaffidati e della loro durata da parte della competente struttura concedente, attualmente le amministrazioni provinciali.

4. Entro il successivo 30 giugno l'Amministrazione regionale provvede all'inoltro al Ministero dei trasporti dei prospetti riepilogativi sottoscritti per asseverazione dal direttore del servizio del trasporto pubblico locale, ai fini dell'assegnazione del relativo contributo.

Art. 4.

Compensazioni

1. Ai fini dell'assegnazione alle aziende concessionarie o affidatarie delle risorse statali trasferite alla Regione, è utilizzata la procedura della compensazione che implica la determinazione dell'incidenza del costo del personale sull'incremento annuo del corrispettivo versato dalla Regione al netto di IVA, da rapportare al maggior costo del personale sopportato dalle aziende per gli oneri della contrattazione collettiva di livello nazionale, come dichiarati ai sensi dell'art. 3.

2. La quota percentuale di incidenza del costo del personale addetto al trasporto pubblico locale è determinata rapportando i costi complessivi del personale, al netto degli oneri relativi al contratto di secondo livello, al costo totale complessivo di ciascuna azienda, derivati dal piano per il trasporto pubblico locale approvato con decreto della giunta regionale del 20 novembre 1999, n. 3377, come riportato nello schema 1 di cui all'allegato A del presente Regolamento; il peso effettivo del costo del CCNL rispetto al totale dei costi del personale è determinato nella misura del 43%, in base alla ponderazione delle diverse voci componenti la struttura della retribuzione, secondo lo schema 2 di cui all'allegato A.

3. Qualora le risorse trasferite dallo Stato alla Regione siano riferite a più annualità, l'Amministrazione regionale, nell'eseguire la compensazione con le modalità di cui ai commi 1 e 2, assegna gli importi spettanti a ciascuna azienda concessionaria o affidataria considerando le annualità di riferimento nel loro complesso.

Art. 5.

Criteri di riparto

1. Entro sessanta giorni dalla data di accreditamento delle risorse statali trasferite, sono determinate per ciascuna azienda, sulla base del piano di riparto approvato con decreto ministeriale per l'esercizio di riferimento e secondo le modalità definite dall'art. 4, le rispettive quote delle risorse statali assegnate alla Regione.

2. Effettuata la compensazione di cui all'art. 4 per l'esercizio corrispondente, qualora le risorse statali trasferite dallo Stato alla Regione siano inferiori rispetto ai maggiori oneri sostenuti dalle aziende, come dichiarati ai sensi dell'art. 3 al competente Ministero dei trasporti, eventuali ulteriori costi residui rimangono a carico di ciascuna azienda per la quota non coperta da finanziamento.

Art. 6.

Modalità di concessione ed erogazione

1. Il decreto di concessione e contestuale erogazione degli importi spettanti a ciascuna azienda secondo la procedura di compensazione di cui all'art. 4 è emesso entro trenta giorni dal riparto di cui all'art. 5.

2. In caso di subaffidamento dei servizi, le stesse aziende sono tenute all'erogazione diretta della quota parte di quanto devoluto dalla Regione, in proporzione a quanto dichiarato dalle aziende subaffidatarie per i maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro ed indicato nel decreto di concessione.

3. Nelle more della definizione da parte del Ministero dei trasporti delle procedure di rendicontazione da parte delle aziende beneficiarie del contributo, le aziende stesse sono tenute a presentare alla struttura regionale competente, attualmente la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto - servizio del trasporto pubblico locale - entro il 31 marzo di ogni anno il prospetto già utilizzato in sede di domanda di contributo con l'indicazione dei dati a consuntivo relativi all'esercizio precedente, riferiti al numero

dei dipendenti addetti esclusivamente al settore del trasporto pubblico locale, all'incremento retributivo e agli oneri sociali e riflessi sostenuti. Analogo onere è a carico delle eventuali aziende subaffidatarie secondo le procedure di cui all'art. 3 comma 3.

4. A far data dalla definizione delle procedure ministeriali relative alla rendicontazione, si procederà al loro recepimento mediante l'adeguamento delle procedure regionali già applicate.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, fatte salve eventuali domande già acquisite agli atti, le istanze delle aziende concessionarie devono pervenire entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto - servizio del trasporto pubblico locale.

2. In deroga a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, la complessiva procedura ai fini della concessione ed erogazione dei contributi relativi agli esercizi dal 2004 al 2006 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. In deroga al termine di cui all'art. 6, comma 3, i prospetti contenuti i dati a consuntivo ivi indicati e relativi agli esercizi 2005 e 2006 sono presentati alla competente Direzione unitamente alle istanze di cui al comma 1, ovvero, qualora le stesse fossero già acquisite agli atti, entro il medesimo termine di quindici giorni indicato dal comma 1.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO A
(Riferimento all'art. 4)

SCHEMA 1

	peso percentuale costo personale da PRTPL	peso percentuale costo maggiori oneri CCNL
UDG UDINESE	62,99	43%
UDG PORDENONESE	63,09	43%
UDG GORIZIANA	65,35	43%
UDG TRIESTINA	71,44	43%

SCHEMA 2 Struttura della retribuzione

VOCI DEL CCNL		VOCI NON CCNL	
Paga tabellare annua	24,42%	Contingenza	24,18%
Festività domenicali	0,52%	Trattamento distinto della retribuzione CCNL 25.07.1997	2,14%
Supero nastro retribuito	1,25%	Aumenti periodici di anzianità	4,45%
TFR - accantonamento - competenza annua	4,42%	Nuovo 3° elemento retributivo	1,71%
TFR - rivalutazione anni precedenti	2,52%	Elemento distinto della retribuzione 07.07.1992	0,44%
Imponibile Inps - Inail	9,87%	Differenza per agenti di movimento	1,27%
TOTALE	43,00%	Indennità domenicale	0,85%
		Indennità turno	0,49%
		Residuo produttività	0,58%
		Costo vestiario	0,77%
		Concorsi pasto	1,54%
		Agente unico	3,50%
		Imponibile Inps - Inail	15,08%
TOTALE			57,00%

Visto, il Presidente: ILLY

07R0791

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° ottobre 2007, n. 0313/Pres.

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni della variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 24 ottobre 2007)

IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che ha sostituito il Regolamento (CEE) n. 822/1987, ed in particolare il Titolo II recante disposizioni in materia di potenziale produttivo;

Considerato che il suddetto Regolamento (CE) n. 1493/1999 trova applicazione a decorrere dal 1° agosto 2000;

Visto il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999, da ultimo modificato dal Regolamento (CE) n. 1841/2003;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 le disposizioni nazionali o regionali, emanate in applicazione del Titolo II dello stesso regolamento, costituiscono la base dell'inventario del potenziale produttivo;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2025 dell'11 luglio 2000, concernente l'inventario del potenziale produttivo del settore viticolo regionale, modificata con deliberazione della giunta regionale n. 2463 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto 27 luglio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale vengono attribuiti alle Regioni e alle province autonome gli adempimenti procedurali delle norme di attuazione disciplinate dal Titolo II, Capi I, II, III e IV del Regolamento (CE) n. 1493/1999, nonché dai Capi I, II, III e IV del Regolamento (CE) n. 1227/2000;

Visto il proprio decreto 9 settembre 2003 n. 0321/Pres., concernente l'approvazione del Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto altresì il proprio decreto 17 giugno 2004, n. 0198/Pres., con cui è stato approvato il Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, sostitutivo di quello già approvato con precedente decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres.;

Ritenuto necessario, anche alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute ai regolamenti comunitari, approvare un nuovo regolamento regionale di attuazione;

Ritenuto, peraltro, opportuno, in questa sede, limitarsi a definire le procedure e le modalità di attuazione delle norme di competenza regionale previste al Titolo II, Capo I del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dai Capi I e II del Regolamento (CE) n. 1227/2000, riservandosi ai regolamenti con diversi e separati provvedimenti la restante materia;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, recante «Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)» che, all'art. 6, comma 1, prevede, tra l'altro, che con regolamento regionale siano disciplinate le modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate;

Ritenuto opportuno di approvare con il presente atto il Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e di contestuale disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione

del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate, in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, sostitutivo di quello già approvato con proprio decreto 17 giugno 2004 n. 0198/Pres.;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. 1765 del 2 luglio 2004, che definisce il riparto delle competenze fra Amministrazione regionale ed Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA;

Visto il decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2227 dd. 21 settembre 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sostitutivo del «Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo» emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0198/Pres.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

(Omissis)

07R0751

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 ottobre 2007, n. 0317/Pres.

Regolamento per l'attuazione degli interventi di competenza della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace previsti dall'art. 1, punto 4, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 per il sostegno delle pubblicazioni e per l'acquisto e la produzione di opere audiovisive di interesse della Regione, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2006, n. 0171/Pres. Approvazione modifiche e integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 24 ottobre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), ed in particolare la disposizione di cui all'art. 1, punto 4, lettera b), come integrata dall'art. 6, comma 32, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2007), che autorizza l'Amministrazione regionale ad erogare contributi ed a sostenere spese dirette, anche mediante stipulazione di convenzioni, per l'acquisto, la produzione e la proiezione di documentari cinematografici, concernenti avvenimenti, manifestazioni ed iniziative regionali, e per incoraggiare e sostenere, anche mediante la distribuzione a istituzioni bibliotecarie e scolastiche, pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociale, artistico, tecnico, culturale in genere, che presentino interesse per la Regione;

Visto il regolamento per l'attuazione degli interventi di competenza della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace previsti dalla disposizione medesima, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2006, n. 0171/Pres.;

Viste in particolare le norme recate dal citato regolamento per la disciplina degli interventi da attuare mediante spese dirette;

Ritenuto, alla luce della recente esperienza applicativa e per una maggiore efficienza e funzionalità gestionale, di adeguare le norme stesse al dettato legislativo vigente ed alle attuali esigenze operative, e più specificamente di ridefinire l'oggetto delle spese dirette per gli acquisti, da circoscrivere alle sole opere già realizzate ed edite, nonché di integrare la disciplina già prevista per la diffusione delle opere così acquisite, sia ampliando la tipologia dei possibili fruitori, sia esplicitando la possibilità del ricorso a prestazioni esterne per lo svolgimento delle materiali operazioni di distribuzione;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare art. 30;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2282 del 28 settembre 2007;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche e integrazioni al «Regolamento per l'attuazione degli interventi di competenza della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace previsti dall'art. 1, punto 4, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 per il sostegno delle pubblicazioni e per l'acquisto e la produzione di opere audiovisive di interesse della Regione», emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2006, n. 0171/Pres, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche e integrazioni a Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche e integrazioni al «Regolamento per l'attuazione degli interventi di competenza della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace previsti dall'art. 1, punto 4, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 per il sostegno delle pubblicazioni e per l'acquisto e la produzione di opere audiovisive di interesse della Regione», emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2006, n. 0171/Pres.

Art. 1.

Modifica all'art. 2

del decreto del Presidente della Regione n. 171/Pres./2006

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2006, n. 0171/Pres. (Regolamento per l'attuazione degli interventi di competenza della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace previsti dall'art. 1, punto 4, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 per il sostegno delle pubblicazioni e per l'acquisto e la produzione di opere audiovisive di interesse della Regione) è sostituita dalla seguente:

«a) spese dirette per l'acquisto e la distribuzione di esemplari di opere»;

Art. 2.

Modifica all'art. 5

del decreto del Presidente della Regione n. 0171/Pres./2006

1. Il comma 2 dell'art. 5 decreto del Presidente della Regione n. 0171/Pres./2006 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini di cui agli articoli 3 e 4 i soggetti interessati alla produzione editoriale possono presentare proposte consistenti in un'offerta economica, con la specificazione delle migliori condizioni praticate rispetto a quelle di mercato, corredate da un esemplare dell'opera.»

Art. 3.

Integrazioni all'art. 6 del decreto

del Presidente della Regione n. 0171/Pres./2006

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0171/Pres./2006 sono apportate le seguenti integrazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole «senza fini di lucro» sono inserite le parole «delle case circondariali»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Alla gestione delle attività inerenti alla distribuzione di cui al comma 1 può provvedersi anche mediante affidamento a soggetti esterni, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in economia.»

Art. 4.

Integrazione all'art. 9

del decreto del Presidente della Regione n. 0171/Pres./2006

1. Al comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0171/Pres./2006, dopo le parole «all'ordinazione dei beni» sono inserite le parole «e delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1-bis».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0752

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 ottobre 2007, n. 0326/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalità procedurali per l'accesso ai contributi finalizzati all'erogazione delle prestazioni assistenziali a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi di cui all'art. 4, commi 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 31 ottobre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Legge finanziaria 2007);

Visto in particolare l'art. 4 (Salute e politiche sociali), commi 22, 23, 24 e 25;

Preso atto che il comma 22 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2007 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni della Regione contributi finalizzati all'erogazione, in favore dei soggetti mutilati e invalidi del lavoro, nonché in favore dei soggetti audiolesi, delle prestazioni assistenziali individuate negli atti di indirizzo approvati dalla giunta regionale;

Attesa l'esigenza di disciplinare sotto forma regolamentare i criteri per la ripartizione delle risorse a favore dei comuni e le modalità procedurali per l'accesso ai singoli interventi da parte dei soggetti beneficiari;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione centrale salute e protezione sociale e ritenuto di approvarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2380 del 5 ottobre 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalità procedurali per l'accesso ai contributi finalizzati all'erogazione delle prestazioni assistenziali a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi di cui all'art. 4, commi 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalità procedurali per l'accesso ai contributi finalizzati all'erogazione delle prestazioni assistenziali a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi di cui all'art. 4, commi 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente Regolamento individua i criteri di riparto a favore dei comuni della Regione dei contributi finalizzati all'erogazione, in favore dei soggetti mutilati e invalidi del lavoro e dei soggetti audiolesi, delle prestazioni assistenziali individuate negli atti di indirizzo approvati dalla giunta regionale e le modalità procedurali per l'accesso ai singoli interventi da parte dei soggetti beneficiari, così come previsto ai commi 22, 23, 24 e 25 dell'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia- legge finanziaria 2007).

Art. 2.

Beneficiari

1. Beneficiari di contributi per le prestazioni individuate dagli atti di indirizzo approvati dalla giunta regionale sono i soggetti mutilati e invalidi del lavoro e i soggetti audiolesi.

2. I contributi indicati nell'atto di indirizzo approvato dalla giunta regionale per le spese di «rieducazione fonetica e didattica a favore di minorati dell'udito e della parola minorenni», possono essere concessi anche dopo il raggiungimento della maggiore età fino al conseguimento del diploma di scuola media superiore.

3. Per accedere ai contributi, i beneficiari non sono soggetti a valutazione della situazione reddituale.

Art. 3.

Modalità di concessione di contributi

1. I beneficiari inoltrano la domanda di contributo per le prestazioni assistenziali nella misura massima consentita dall'atto di indirizzo di cui al comma 22 dell'art. 4 della legge regionale 1/2007, al comune di residenza nelle forme e nei modi dal comune stesso indicati, anche tramite le Associazioni di categoria;

2. Per le prestazioni a favore dei soggetti audiolesi, riferite a progetti di rieducazione fonetica e didattica, è facoltà dell'esercente la potestà genitoriale la scelta del professionista cui affidarne la conduzione. Alla domanda di contributo è allegato il progetto dettagliato dell'intervento;

3. Le risorse regionali ripartite ai comuni ai sensi dell'art. 4, sono erogate ai beneficiari in maniera proporzionale alle richieste presentate. I contributi così determinati possono essere integrati dai comuni con fondi propri;

Art. 4.

Criteri di riparto ai comuni

1. La quota annualmente destinata con deliberazione della giunta regionale alle prestazioni in favore dei soggetti mutilati e invalidi del lavoro e in favore dei soggetti audiolesi è ripartita tra i comuni in maniera proporzionale alle richieste dagli stessi presentate.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, redatte secondo gli allegati A e B, sono presentate dai comuni alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 6.

Rendicontazione

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2007 sono fatte salve le domande già presentate dai Comuni.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

07R0783

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 ottobre 2007, n. 0330/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 2, comma 3 lettere g) ed h) ed art. 3, comma 9 della legge regionale del 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) e successive modifiche e integrazioni. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 31 ottobre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 21 maggio 1990, n. 23, «Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», il quale prevede che l'Amministrazione regionale predefinisce con regolamento i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi, qualora detti criteri e modalità non siano già previsti dalla legge;

Visto l'art. 7, comma 8 della legge regionale 21 luglio 2006 n. 12 «Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006/2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 72», in base al quale è stato istituito presso l'Amministrazione regionale il Servizio pari opportunità;

Attesa, pertanto, la necessità di provvedere alla definizione di un apposito atto regolamentare recante disposizioni per l'individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione di contributi, ai sensi dell'art. 2, comma 3 lettera g) ed h) ed art. 3, comma 9 della predetta legge regionale n. 23/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione centrale patrimonio e servizi generali - Servizio pari opportunità e ritenuto di approvarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2443 del 12 ottobre 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi previsti in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 2, comma 3 lettera g) ed h) ed art. 3, comma 9 della legge regionale n. 23/90 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) e successive modifiche e integrazioni», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. È fatto obbligo, a chiunque, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi previsti in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere g) ed h) ed art. 3, comma 9 della legge regionale del 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi volti a promuovere e sostenere programmi e politiche di pari opportunità su proposta della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere g) ed h) della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Beneficiari

1. All'attuazione degli interventi si provvede mediante la concessione di contributi a Enti locali singoli o associati di cui all'art. 3, comma 9 della legge regionale n. 23/1990.

Art. 3.

Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili i progetti volti a:
 - a) l'espansione dell'accesso al lavoro e dei percorsi di carriera;
 - b) l'incremento delle opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione delle donne.
2. I criteri e le modalità degli interventi di contribuzione di cui al comma 1 sono disciplinati da specifico bando, il quale prevede:
 - a) oggetto dell'intervento;
 - b) beneficiari;
 - c) progetti ammissibili;
 - d) misura del contributo che non può essere superiore al 90% del costo complessivo del progetto (IVA e ogni altro onere inclusi);
 - e) spese ammissibili che, indicate per macrovoci, devono riguardare:
 - 1) risorse umane;
 - 2) approvvigionamenti di materiali;
 - 3) fornitura di servizi;
 - f) piano economico;
 - g) cause di esclusione;
 - h) criteri di attribuzione dei punteggi per la formulazione della graduatoria;
 - i) termini e modalità di presentazione della domanda;
 - l) termini e modalità di rendicontazione.

Art. 4.

Valutazione

1. Fatte salve le indicazioni più puntuali contenute nei singoli bandi, la valutazione dei progetti, ai fini della contribuzione, verterà sui seguenti criteri:

- a) pertinenza;
- b) originalità e carattere innovativo;
- c) efficacia;
- d) complessità e completezza;
- e) fattibilità;
- f) progettualità integrata con la collaborazione fra più Enti locali.

2. L'esito della valutazione è approvato dalla Commissione regionale pari opportunità ed è proposto al competente Servizio pari opportunità, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge regionale n. 23/1990.

Art. 5.

Commissione valutatrice

1. La commissione valutatrice è composta dai componenti del gruppo di lavoro «Azioni positive e progetti», di cui al Regolamento di funzionamento interno della Commissione regionale pari opportunità, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale 23/1990.

2. Un dipendente del Servizio pari opportunità svolge compiti di segretario.

Art. 6.

Concessione e rendicontazione del contributo

1. I contributi di cui all'art. 3 sono concessi con decreto del direttore del Servizio pari opportunità.

2. È obbligo del beneficiario di presentare, entro il termine stabilito dal decreto di concessione, la rendicontazione ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 7.

Cumulabilità dei contributi

1. È ammessa la cumulabilità dei contributi di cui all'art. 3 con altri contributi regionali per lo stesso progetto, se promossi o realizzati in collaborazione con altre Direzioni centrali regionali, sempre nel limite massimo contribuibile di cui all'art. 3, comma 2, lettera d).

Art. 8.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0784

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2007, n. 36.

Disposizioni in materia di tributi regionali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 109 del 21 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

1. Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni, è determinata per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 29.500,00 nella misura del 1,4 per cento.

2. Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a euro 29.500,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento, come previsto dal comma 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso tra euro 29.501,00 e euro 29.650,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l'ammontare di euro 29.235,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L'aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l'ultima cifra decimale è arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.

4. Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF resta confermata nella percentuale dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.

5. Resta altresì confermato quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19.

Art. 2.

Agevolazioni IRAP per le Aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

1. A decorrere dall'anno 2008, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e formalmente riconosciute ai sensi delle norme regionali attuative del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 «Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328», è ridotta di un punto percentuale.

2. Qualora il processo di trasformazione si perfezioni nel 2009, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti di cui al comma 1 è ridotta, per il solo anno d'imposta 2009, di un ulteriore punto percentuale.

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate per l'intero anno di imposta nel quale si perfeziona il processo di trasformazione da IPAB in ASP.

4. È abrogato l'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 «Disposizioni in materia di tributi regionali».

Art. 3.

Riscossione diretta dei proventi IRAP da controllo fiscale

1. A decorrere dal 2008, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'art. 119 della Costituzione e in conformità all'art. 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 «Disposizioni in materia di tributi regionali» deve prevedere che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali.

Art. 4.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 recante «Disposizioni in materia di tributi regionali»

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 recante «Disposizioni in materia di tributi regionali» non si applica, a decorrere dall'anno 2008, per i soli soggetti di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27, previa verifica della compatibilità degli interventi di cui al presente articolo con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE.

Art. 5.

Disposizioni sull'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le aliquote dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 «Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione», sono determinate nei valori indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento del corrispondente tributo erariale.

Art. 6.

Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, non si applicano le tasse sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 «Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158», e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle voci della tariffa di seguito elencate:

numero d'ordine 2 - Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali;

numero d'ordine 4 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di:

a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;

b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia;

numero d'ordine 5 - Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti;

numero d'ordine 6:

a) licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche;

b) licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 17 dicembre 2007

GALAN

(Omissis)

08R0142

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2007, n. 69.

Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 3 gennaio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI E ORGANO

Sezione I

PRINCIPI

Art. 1.

Principi

1. La partecipazione alla elaborazione e alla formazione delle politiche regionali e locali è un diritto; la presente legge promuove forme e strumenti di partecipazione democratica che rendano effettivo questo diritto.

2. La presente legge si pone in attuazione, in particolare, delle seguenti disposizioni dello Statuto:

a) art. 3, comma 4, in quanto predispone gli strumenti per garantire la partecipazione dei residenti e dei toscani all'estero alle scelte politiche regionali;

b) art. 4, lettera m), in quanto, promuovendo soluzioni condivise sulle politiche di gestione del territorio, contribuisce alla sostenibilità e alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico regionale;

c) art. 4, lettera z), in quanto fornisce strumenti per realizzare buona amministrazione secondo imparzialità, trasparenza, equità;

d) articoli 58 e 59, sulla sussidiarietà sociale, in quanto favorisce l'iniziativa autonoma degli abitanti e dei soggetti sociali organizzati sia nei processi partecipativi che nella valorizzazione delle competenze diffuse nella comunità regionale;

e) art. 62, sulla sussidiarietà istituzionale, in quanto prevede per gli enti locali sostegni e incentivi allo svolgimento di processi partecipativi per le loro politiche nonché la possibilità della gestione di processi partecipativi rilevanti per le politiche regionali da parte dei medesimi enti;

f) art. 72, in quanto promuove la partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali.

3. La presente legge persegue altresì gli obiettivi di:

a) contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;

b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;

c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;

d) creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;

e) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;

f) contribuire alla parità di genere;

g) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;

h) sollecitare e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali e regionale;

i) valorizzare i saperi, le competenze e l'impegno diffusi nella società;

j) promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;

k) valorizzare le esperienze partecipative in atto.

4. Le disposizioni della presente legge non possono essere interpretate in senso limitativo delle forme di partecipazione non previste nella legge stessa né come limitazione della più ampia inclusività di tutti i processi partecipativi.

5. Nella definizione dei programmi regionali delle opere pubbliche, a parità di criterio di priorità, la giunta regionale privilegia quelle opere per le quali è previsto o si è svolto un dibattito pubblico ai sensi del capo II.

Art. 2.

Titolari del diritto di partecipazione

1. Possono intervenire nei processi partecipativi:

a) i cittadini residenti e gli stranieri o apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;

b) le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio interessato;

c) i toscani residenti all'estero quando si trovano in Toscana;

d) altre persone, anche su loro richiesta, che hanno interesse rispetto al territorio in questione o all'oggetto del processo partecipativo e che il responsabile del dibattito ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo stesso.

Sezione II

AUTORITÀ REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE

Art. 3.

Istituzione e requisiti

1. È istituita l'autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di seguito denominata Autorità.

2. L'autorità è organo monocratico il cui titolare è individuato in persona competente nell'ambito del diritto pubblico e delle scienze politiche o di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, anche di cittadinanza non italiana.

Art. 4.

Nomina e durata in carica

1. L'autorità è nominata dal consiglio regionale e dura in carica fino alla scadenza di cui all'art. 26, comma 1.

2. All'autorità si applicano i requisiti di ineleggibilità, incompatibilità e conflitti di interesse stabiliti dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.

3. Il presidente del consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana avviso pubblico per la presentazione delle candidature.

4. La commissione consiliare competente, verificato il possesso dei requisiti, effettua l'audizione dei candidati e propone con voto unanime al consiglio la nomina del candidato ritenuto più idoneo a ricoprire l'incarico.

5. In caso di mancanza di unanimità, la commissione trasmette l'elenco dei candidati idonei all'ufficio di presidenza del consiglio il quale, entro trenta giorni, propone al consiglio un massimo di tre candidati per la nomina.

Art. 5.

Compiti

1. L'autorità:

a) valuta e ammette le proposte di dibattito pubblico sui grandi interventi del capo II e ne cura lo svolgimento;

b) valuta e ammette al sostegno regionale i progetti partecipativi del capo IV;

c) elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi del capo IV;

d) definisce i criteri e le tipologie dell'attuazione delle forme di sostegno di cui all'art. 14, comma 6;

e) valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi;

f) cura il rapporto annuale sulla propria attività e lo trasmette al consiglio regionale che ne assicura adeguata pubblicità; il rapporto annuale riferisce, tra l'altro, sul rispetto e sul grado di attuazione degli esiti dei processi partecipativi ammessi a sostegno regionale;

g) assicura, anche in via telematica, la diffusione della documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze svolte, compresi i rapporti finali dei processi partecipativi;

h) esercita gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge.

2. L'Autorità trasmette i propri atti al consiglio regionale ed ai consigli degli enti locali interessati.

3. La diffusione della documentazione e della conoscenza delle esperienze svolte contribuisce alla costruzione di un archivio e di una rete di conoscenza a supporto di tutte le attività di partecipazione.

Art. 6.

Sede, strutture, indennità

1. L'autorità ha sede presso il consiglio regionale, che le assicura, anche tramite intese con la giunta regionale, la dotazione di mezzi e personale per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. L'autorità definisce le opportune intese con la giunta regionale, nonché con le agenzie e con gli enti strumentali della Regione, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, per attivare le necessarie forme di collaborazione fra gli uffici, ivi compresa l'utilizzazione dei dati documentali e statistici.

3. L'autorità riceve un'indennità di funzione determinata con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale con riferimento all'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali. Alla determinazione dell'indennità non concorre l'importo corrispondente alle ritenute previdenziali obbligatorie di cui alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato dei consiglieri della Regione toscana), e successive modificazioni.

Capo II

DIBATTITO PUBBLICO SUI GRANDI INTERVENTI

Art. 7.

Grandi interventi

1. Per i grandi interventi con possibili rilevanti impatti di natura ambientale, territoriale, sociale ed economica, l'Autorità può organizzare un dibattito pubblico sugli obiettivi e le caratteristiche dei progetti nella fase antecedente a qualsiasi atto amministrativo inerente il progetto preliminare.

2. Il dibattito pubblico può essere organizzato anche nelle fasi successive a quella di cui al comma 1 soltanto su richiesta del soggetto pubblico cui compete la realizzazione del grande intervento.

3. Nei casi di interventi con impatto ambientale e territoriale, l'autorità promuove le opportune intese con il garante regionale della comunicazione di cui all'art. 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), al fine di assicurare la reciproca informazione ed il coordinamento tra lo svolgimento del dibattito pubblico e l'esercizio delle funzioni del suddetto garante.

Art. 8.

Domanda e ammissione

1. La domanda di organizzare un dibattito pubblico può essere avanzata da:

- a) il soggetto proponente il grande intervento, pubblico o privato;
- b) il soggetto che contribuisce alla realizzazione dell'intervento;
- c) gli enti locali territorialmente coinvolti;
- d) almeno lo 0,50 per cento dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi che hanno compiuto sedici anni, regolarmente residenti nella Regione, anche su iniziativa di associazioni e comitati.

2. Nel caso di cui alla lettera d) la domanda contiene anche l'indicazione di un massimo di sette delegati dei proponenti.

3. L'autorità provvede con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, dopo aver acquisito il parere degli enti pubblici interessati e dei delegati dei proponenti; la mancata espressione del parere entro il termine previsto non impedisce la decisione dell'autorità.

4. L'autorità può chiedere ai proponenti approfondimenti e documentazione di carattere tecnico sul progetto sul quale si intende attivare il processo partecipativo.

5. Ai fini dell'accoglimento della domanda, l'autorità valuta se l'impatto dell'intervento è rilevante e verifica che non sia stato adottato alcun atto amministrativo inerente il progetto preliminare.

Art. 9.

Svolgimento del dibattito pubblico

1. Con lo stesso atto che accoglie la domanda di dibattito pubblico, l'Autorità ne dispone l'apertura e:

- a) stabilisce la durata del dibattito, non superiore a sei mesi, salvo proroghe motivate per non oltre tre mesi;
- b) stabilisce le fasi del dibattito in modo da garantire la massima informazione tra gli abitanti coinvolti a promuovere la partecipazione ed assicurare l'imparzialità della conduzione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e di eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;
- c) nomina il responsabile del dibattito pubblico individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, definendone gli specifici compiti.

2. L'atto di cui al comma 1 è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana e comunicato alla competente commissione consiliare.

3. L'apertura del dibattito pubblico sospende l'adozione o l'attuazione degli atti amministrativi di competenza regionale connessi all'intervento oggetto del dibattito pubblico.

4. Per gli atti amministrativi di competenza di enti locali, la sospensione di cui al comma 3 opera nel caso in cui l'ente interessato abbia sottoscritto il protocollo di cui all'art. 18 o comunque qualora l'ente decida in tal senso. La sospensione è relativa agli atti la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l'esito del dibattito pubblico.

5. L'Autorità indica gli atti amministrativi che è necessario sospendere ai sensi dei commi 3 e 4.

6. Nel caso in cui il dibattito pubblico intervenga in una fase successiva all'adozione di atti inerenti il progetto preliminare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, la sospensione non concerne gli atti regionali o locali da adottarsi entro termini perentori previsti da leggi statali ovvero derivanti da obblighi comunitari.

Art. 10.

Conclusioni del dibattito pubblico

1. Al termine del dibattito pubblico il responsabile del dibattito consegna all'autorità un rapporto che riferisce del processo adottato e degli argomenti che sono stati sollevati nel corso del dibattito e delle proposte conclusive cui ha dato luogo.

2. L'autorità verifica il corretto svolgimento del processo partecipativo, prende atto del rapporto e lo rende pubblico.

3. Entro tre mesi dalla pubblicazione del rapporto, il soggetto proponente dichiara pubblicamente se intende:

- a) rinunciare al progetto o presentarne uno alternativo;
- b) proporre modifiche al progetto, indicando quelle che intende realizzare;
- c) continuare a sostenere il medesimo progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico, argomentando motivatamente le ragioni di tale scelta.

4. L'autorità assicura, anche mediante la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, adeguata pubblicità al rapporto del dibattito pubblico e alle dichiarazioni del comma 3, che vengono portati a conoscenza anche dei consigli elettivi interessati.

5. La pubblicazione della dichiarazione di cui al comma 3 fa venire meno la sospensione degli adempimenti amministrativi regionali o locali relativi al progetto.

Capo III

STRUMENTI

Sezione I

COMUNICAZIONE

Art. 11.

Informazione

1. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione, l'autorità assicura la diffusione tempestiva di tutta la documentazione relativa all'iniziativa, progetto o intervento oggetto di processo partecipativo predisposta dai soggetti coinvolti in tale processo.

2. L'informazione al pubblico si realizza attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni, uffici di relazione con il pubblico ed ogni altro adeguato strumento di comunicazione.

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale n. 22/2002

1. Nell'art. 3, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni) è aggiunta la seguente lettera:

«g-bis) fornire collaborazione ai processi partecipativi promossi ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)».

Sezione II

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Art. 13.

Formazione

1. Sentita l'autorità, la giunta regionale delibera a cadenza periodica le attività di formazione a supporto dei processi partecipativi che si articolano in:

- a) corsi di formazione;
- b) materiali di studio, ricerca e documentazione metodologica, disponibili anche in via telematica;
- c) progetti specifici;
- d) previsione di protocolli o convenzioni con università per attività formative.

2. Nel rispetto delle procedure di contrattazione collettiva nazionale e decentrata, l'amministrazione regionale programma per i propri dipendenti obiettivi e iniziative formative in tema di metodologie partecipative:

- a) nell'ambito delle linee per la formazione e lo sviluppo professionale del personale regionale;
- b) coordinate ed integrate con gli interventi previsti nei piani e programmi di formazione.

3. Le attività di formazione sono finalizzate alla promozione:

- a) della cultura civica e della partecipazione specialmente tra le nuove generazioni;
- b) della cultura della partecipazione all'interno dell'amministrazione regionale e locale e la diffusione della conoscenza delle tecniche partecipative.

4. Le attività formative sono dirette agli amministratori pubblici e ai dipendenti degli enti locali.

5. Le attività formative riservano particolare attenzione ai giovani e sono dirette a:

- a) associazioni, esperti ed operatori locali;
- b) dirigenti scolastici e insegnanti;
- c) studenti.

6. Le attività formative possono prevedere iniziative o progetti specifici concordati con il parlamento regionale degli studenti.

Capo IV

SOSTEGNO REGIONALE AI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I

SOGGETTI E TIPOLOGIE DI SOSTEGNO

Art. 14.

Soggetti e tipologie di sostegno

1. Possono presentare domanda di sostegno a propri progetti partecipativi diversi dal dibattito pubblico sui grandi interventi del capo II:

a) le seguenti percentuali minime di residenti in ambiti territoriali di una o più province, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo, raggiunte anche su iniziativa di associazioni e comitati:

- 1) il 5 per cento fino a mille abitanti;
- 2) il 3 per cento fino a cinquemila abitanti;
- 3) il 2 per cento fino a quindicimila abitanti;
- 4) l'1 per cento fino a trentamila abitanti;
- 5) lo 0,50 oltre trentamila abitanti;

b) enti locali, singoli e associati, anche con il supporto di cittadini, residenti e associazioni;

c) istituti scolastici, singoli o associati, a seguito di deliberazione degli organi collegiali, anche con il supporto di cui alla lettera a).

2. Le domande sono presentate entro:

- a) il 31 marzo per i progetti che hanno inizio dal 10 maggio;
- b) il 31 luglio per i progetti che hanno inizio dal 10 ottobre;
- c) il 30 novembre per i progetti che hanno inizio dal 10 gennaio.

3. Nei soggetti di cui al comma 1 sono ricompresi i cittadini, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti che hanno compiuto sedici anni.

4. Un'impresa può presentare domanda di sostegno ad un processo partecipativo solo su proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica nel territorio interessato e con il supporto dei soggetti di cui al comma 1, lettera a).

5. I cittadini, stranieri o apolidi di cui al comma 1, lettera a) possono presentare domanda di sostegno regionale anche per progetti partecipativi su iniziative e progetti concernenti aspetti e fasi di determinate politiche pubbliche sulle quali lo Stato, la Regione o l'ente locale non hanno assunto alcun atto.

6. Il sostegno dei progetti ammessi dall'autorità può comprendere anche uno soltanto dei seguenti interventi, come definiti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d):

- a) sostegno finanziario;
- b) supporto metodologico;
- c) assistenza nella comunicazione, anche mediante supporti informatici.

Sezione II

REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI PRIORITÀ

Art. 15.

Requisiti di ammissione

1. L'autorità ammette i progetti partecipativi che presentano i seguenti requisiti:

a) l'oggetto del processo partecipativo è definito in modo preciso;

b) indicazione della fase del processo decisionale relativo all'oggetto del processo partecipativo;

c) tempi certi di svolgimento, con una durata complessiva non superiore a sei mesi, con possibilità di proroga per casi motivati ammessi dall'autorità e per non oltre tre mesi;

d) strumenti e metodologie partecipative congruenti con le finalità del processo e del contesto in cui si svolge;

e) gestione del processo affidata a un soggetto neutrale e imparziale o comunque modalità di gestione del processo partecipativo che assicurano neutralità e imparzialità;

f) inclusività delle procedure, con particolare attenzione alle condizioni che assicurano la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e di eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;

g) inclusione di gruppi sociali o culturali diversi;

h) azioni specifiche per diffondere il massimo delle informazioni anche tecniche tra tutti i cittadini sia prima dell'inizio del processo partecipativo, sia durante e sia dopo;

i) una previsione delle spese del processo partecipativo proposto;

f) indicazione della persona fisica responsabile degli adempimenti di cui all'art. 17, comma 3, lettera b).

2. Nel caso di progetti partecipativi la cui natura e finalità richiedono lo svolgimento in tempi superiori a quanto indicato nel comma 1, lettera c), costituisce condizione di ammissione l'indicazione precisa dei tempi e delle fasi di articolazione del processo proposto.

3. Le domande dei cittadini e residenti, istituti scolastici e imprese sono ammesse se prevedono, oltre ai requisiti elencati nel comma 1, la messa a disposizione del processo di risorse proprie, anche solo di natura organizzativa.

4. Le domande degli enti locali sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nel comma 1, i seguenti ulteriori requisiti:

a) dichiarazione con cui l'ente si impegna a tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o comunque a motivarne il mancato o parziale accoglimento;

b) adesione al protocollo Regione-enti locali di cui all'art. 18;

c) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;

d) messa a disposizione del processo di risorse proprie, finanziarie e organizzative;

e) quando si tratta di strumenti di pianificazione territoriale e di atti di governo del territorio, il parere del garante locale della comunicazione, istituito ai sensi dell'art. 19 della n. 1/2005.

Art. 16.

Criteri di priorità

1. Tra le domande ammesse sulla base dei requisiti indicati all'art. 15, l'Autorità valuta come prioritari i progetti che:

- a) prevedono il coinvolgimento di soggetti deboli o svantaggiati, compresi i diversamente abili;
- b) hanno svolgimento su territori che presentano particolari situazioni di disagio sociale o territoriale;
- c) hanno per oggetto opere o interventi che presentano un rilevante impatto potenziale sul paesaggio o sull'ambiente;
- d) si fanno carico di agevolare, attraverso spazi, tempi e luoghi idonei, la partecipazione paritaria di genere;
- e) presentano un migliore rapporto tra i costi complessivi del processo e le risorse proprie;
- f) adottano forme innovative di comunicazione e di interazione con gli abitanti che consentono a questi ultimi di interloquire attivamente nelle diverse fasi del processo;
- g) sono sostenuti da un numero consistente di richiedenti, oltre la soglia minima dell'art. 14, comma 1, lettera a).

2. Quando la domanda è presentata da enti locali, l'Autorità valuta come prioritari i progetti che, oltre a quanto stabilito dal comma 1:

- a) si propongono di dare continuità, stabilità e trasparenza ai processi di partecipazione nelle pratiche dell'ente locale o che, con i medesimi scopi, costituiscono applicazione del regolamento locale sulla partecipazione;
- b) presentano una dimensione integrata e intersettoriale;
- c) sono presentati in forma associata da parte di più enti locali;
- d) utilizzano la rete telematica toscana di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale Toscana») anche mediante i punti di accesso assistito in essa previsti ed eventuali forme di interattività telematica con i partecipanti;
- e) rendono disponibile in via telematica tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo, comprese versioni sintetiche e divulgative;
- f) offrono forme di comunicazione, anche in via telematica, gratuita e periodica delle attività dell'ente locale e sui processi partecipativi in corso;
- g) si propongono di contribuire ad uno sviluppo locale equo e rispettoso dell'ambiente, anche proponendo un piano di azione locale definito nell'ambito di un processo di Agenda 21.

Sezione III

AMMISSIONE E MODALITÀ DI SOSTEGNO

Art. 17.

Ammissione e modalità di sostegno

1. L'autorità provvede all'ammissione dei progetti partecipativi con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e ha facoltà di:

- a) condizionare l'accoglimento della domanda a modifiche del progetto finalizzate a renderlo più compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione ed ai criteri di priorità;
- b) indicare modalità di svolgimento integrative anche riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessità di integrare il numero delle firme;
- c) richiedere il coordinamento di progetti simili o analoghi indicandone le modalità;
- d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale, tenendo conto delle richieste.

2. Quando esamina progetti proposti da cittadini, residenti, istituti scolastici, imprese ovvero da enti locali nel caso in cui i risultati del processo partecipativo concernono competenze di altri enti, l'Autorità tiene conto del parere dell'amministrazione competente e ne accerta la disponibilità a considerare i risultati dei processi partecipativi o, in alternativa, a motivarne il mancato o parziale accoglimento.

3. Il sostegno ai progetti ammessi è:

- a) rateizzato, anche con una quota di anticipo;
- b) subordinato alla presentazione:
 - 1) dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo;
 - 2) della documentazione analitica dei costi;
- c) sospeso, sino alla avvenuta regolarizzazione, nei modi e termini definiti in sede di ammissione, dei requisiti e degli elementi costitutivi dei criteri di priorità;
- d) soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inosservanza insanabile delle condizioni di ammissione.

Capo V

PROTOCOLLO FRA REGIONE ED ENTI LOCALI

Art. 18.

Protocollo fra Regione ed enti locali

1. La giunta regionale promuove un protocollo di intesa tra enti locali e Regione, aperto a sottoscrizioni anche successive.

2. La sottoscrizione del protocollo comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge, l'accettazione volontaria delle procedure in essa previste, la sospensione dell'adozione o dell'attuazione degli atti amministrativi di propria competenza la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l'esito del dibattito pubblico o degli altri processi di partecipazione.

3. Il protocollo può prevedere forme di sostegno regionale anche al di fuori di processi specifici di partecipazione ammessi a sostegno regionale, per ciò che concerne logistica, tecnologie dell'informazione e formazione professionale, privilegiando quegli enti che danno stabilità alle pratiche partecipative; l'adozione di un regolamento sulla partecipazione è indice di tale stabilità.

Capo VI

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ NORMATIVA DELLA GIUNTA E ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Sezione I

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ NORMATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 19.

Partecipazione all'attività normativa della giunta regionale

1. La giunta regionale, attraverso le modalità e gli strumenti di cui all'art. 11 e per acquisire ogni utile contributo della società toscana, favorisce la più ampia conoscenza:

- a) dei propri atti di programmazione normativa;
- b) del quadro conoscitivo di fatto e di diritto inerente le proposte di legge di propria iniziativa e i regolamenti di propria competenza.

Sezione II

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI
PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale n. 49/1999

1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), è inserito il seguente comma:

«2-bis. I piani e programmi regionali specificano la quota delle risorse disponibili destinata allo svolgimento dei processi partecipativi determinata in misura adeguata a garantire il loro efficace svolgimento»; la partecipazione sui piani e programmi regionali è promossa esclusivamente dalla giunta regionale.»

2. Nel comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 49/1999 dopo la parola «ambiente» sono aggiunte le seguenti parole: «e della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 16-bis della legge regionale n. 49/1999 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Il NURV valida le procedure di partecipazione promosse esclusivamente dalla giunta regionale, anche sulla base delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 69/2007».

Capo VII

COORDINAMENTO E MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

Art. 21.

*Coordinamento con la legge regionale
n. 1/2005 in materia di territorio*

1. La partecipazione alla formazione, alla valutazione e alla messa in opera degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 1/2005 avviene secondo i principi e mediante gli istituti e le modalità previsti dalla medesima legge regionale n. 1/2005 e dai relativi regolamenti attuativi.

2. Gli enti locali possono promuovere le forme partecipative di cui alla presente legge nella fase di elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e precedentemente alla loro adozione, in riferimento sia ai profili statutari sia strategici.

3. Nell'attuazione del piano di indirizzo territoriale di cui all'art. 48 della legge regionale n. 1/2005, il garante della comunicazione istituito dalla Regione assume iniziative per promuovere e assicurare la più efficace attuazione delle modalità partecipative previste dalla normativa regionale per il governo del territorio e la verifica periodica della loro funzionalità.

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale n. 40/2005 in materia di sanità

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), da ultimo modificata dalla legge regionale n. 22 dicembre 2006, n. 64, è aggiunta la seguente lettera:

«f-bis) intervento mediante processi partecipativi ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)».

Art. 23.

Modifiche alla legge regionale n. 41/2005 in materia sociale

1. Nella lettera i) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: «anche mediante processi partecipativi ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)».

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 in materia di rifiuti

1. Nel comma 4 dell'art. 1 della legge 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), e successive modificazioni, dopo le parole «gestione dei rifiuti» sono aggiunte le seguenti parole: «e la sostiene anche mediante processi partecipativi ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)».

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale n. 1/2004 in materia di rete telematica

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2004 sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: «e partecipativa.».

2. Nell'art. 16, comma 1 della legge regionale n. 1/2004, dopo la parola «regionale» sono aggiunte le seguenti parole: «e promuovere la partecipazione di cittadini».

3. Nell'art. 16, dopo il comma 2 della legge regionale n. 1/2004, è inserito il seguente comma:

«2-bis). Il Comitato strategico individua a far parte dell'Osservatorio anche un esperto di riconosciuta competenza nell'uso della rete a fini partecipativi».

4. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2004, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: «, dell'uso della rete a fini partecipativi.».

Capo VIII

NORME FINALI

Art. 26.

Durata della legge

1. La presente legge è abrogata il 31 dicembre 2012, fatta salva la conclusione dei processi partecipativi già iniziati a quella data.

2. Nei primi tre mesi del 2012, la giunta regionale promuove e svolge insieme al consiglio regionale percorsi partecipativi per valutare:

a) l'efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi partecipativi promossi ai sensi della presente legge;

b) l'opportunità di conferma o di modifica della presente legge.

Art. 27.

*Dibattito pubblico sui grandi interventi
e referendum consultivo*

1. L'indizione del referendum consultivo su un grande intervento, ai sensi della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto) determina l'inammissibilità del dibattito pubblico sullo stesso oggetto, fermo restando quanto disposto dall'art. 46, comma 1, lettera c) della stessa legge.

Art. 28.

Processi partecipativi ed elezioni

1. Il dibattito pubblico di cui al capo II non può svolgersi nei sei mesi antecedenti lo scioglimento del Consiglio regionale. In caso di scioglimento anticipato il divieto opera dal giorno del decreto di scioglimento, con sospensione delle procedure in corso.

Art. 29.

Norma transitoria

1. Negli anni 2008 e 2009 il dibattito pubblico previsto dal capo II può essere organizzato anche per progetti di grandi interventi non più in fase di progettazione preliminare, ad esclusione degli interventi di cui sia stato già approvato il progetto definitivo.

2. L'apertura del dibattito pubblico di cui al comma 1 non sospende alcun adempimento amministrativo.

3. Le procedure previste dalla presente legge si applicano ai piani e programmi il cui procedimento di elaborazione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 49/1999 sia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e che non abbiano ancora svolto i processi partecipativi previsti dalla legge regionale n. 49/1999.

Art. 30.

Norma finanziaria

1. Ai fini del finanziamento della presente legge è autorizzata la spesa di € 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 cui si fa fronte, quanto agli adempimenti di cui all'art. 13, mediante gli stanziamenti della UPB 131 «attività di carattere istituzionale-spese correnti» e quanto ai restanti adempimenti mediante gli stanziamenti della UPB 134 «funzionamento del Consiglio regionale» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007-2009, annualità 2008 e 2009.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio pluriennale 2007-2009, annualità 2008 e 2009, è apportata la seguente variazione, per sola competenza:

anno 2008:

a) in diminuzione UPB 741 «fondi-spese correnti» euro 1.000.000;

b) in aumento UPB 134 «attività di carattere istituzionale - spese correnti» euro 300.000;

c) in aumento UPB 134 «funzionamento del consiglio regionale» euro 700.000;

anno 2009:

a) in diminuzione UPB 741 «fondi-spese correnti» euro 1.000.000;

b) in aumento UPB 131 «attività di carattere istituzionale - spese correnti» euro 300.000;

c) in aumento UPB 134 «funzionamento del consiglio regionale» euro 700.000.

3. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 provvede la legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2007.

08R0097

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2007, n. 30.

Nuova disciplina del difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 52 del 29 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La Regione, in attuazione dell'art. 83 dello Statuto, definisce le funzioni del Difensore civico regionale, di seguito denominato Difensore civico, determina le modalità della sua nomina e ne disciplina il funzionamento.

Art. 2.

Funzioni del Difensore civico

1. Il Difensore civico assicura, nei limiti e secondo le modalità della presente legge, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei singoli e degli enti.

2. Il Difensore civico esercita le funzioni previste dalle leggi statali e regionali a garanzia del buon andamento, dell'imparzialità, della legalità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività amministrativa.

3. Il Difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

Art. 3.

Ambito dell'intervento

1. Il Difensore civico interviene in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni, illegittimità o irregolarità riscontrati da parte di uffici o servizi:

a) dell'Amministrazione regionale;

b) degli enti, agenzie ed aziende speciali soggetti alla vigilanza e al controllo di gestione degli organi regionali;

c) delle Aziende Sanitarie regionali coordinandosi, per quanto concerne la tutela dei diritti dell'utente dei servizi sanitari e socio-assistenziali, con gli organismi eventualmente costituiti per analoghe finalità;

d) dei concessionari o gestori dei servizi pubblici regionali;

e) degli enti locali limitatamente all'esercizio delle funzioni conferite ed attribuite.

2. L'intervento del Difensore civico può riguardare anche le attività degli Enti locali, nell'esercizio di funzioni proprie, in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari competenti.

3. Il Difensore civico può altresì segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

4. Nei casi di cui al comma 1 il Difensore civico interviene:

a) a richiesta di singoli interessati, enti, associazioni, allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni;

b) d'ufficio, in tutti i casi comunque venuti a sua conoscenza di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza, nonché nei casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto il suo intervento.

5. Le istanze al Difensore civico possono essere presentate per iscritto o raccolte verbalmente presso i suoi uffici.

6. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1 per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.

7. Il Difensore civico non può intervenire su richiesta dei Consiglieri regionali.

Art. 4.

Intervento del Difensore civico

1. Il Difensore civico effettua una valutazione preliminare della fondatezza dell'istanza presentata, verificando in particolare sia i casi di mancata risposta, sia le motivazioni che le amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui all'art. 3, comma 4, lettera a).

2. Il Difensore civico, valutato il fondamento dell'istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, richiede agli uffici competenti delle amministrazioni o degli altri soggetti interessati tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari, intervenendo, ove ci sia un procedimento amministrativo, con le seguenti modalità:

a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;

b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento affinché, senza ulteriore ritardo, lo concluda, chiedendo copia degli atti adottati e il motivo del ritardo.

3. Trascorsi trenta giorni dall'ultimo intervento effettuato ai sensi dei precedenti commi, il Difensore civico può:

a) disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano necessari;

b) chiedere all'amministrazione di procedere con il responsabile del procedimento all'esame congiunto della pratica;

c) chiedere agli organi competenti la nomina di un commissario *ad acta*, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omesso illegittimamente;

d) prospettare situazioni di incertezza giuridica o di carenza normativa, formulando le proposte e i suggerimenti ritenuti opportuni.

4. Il responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto della pratica è tenuto a presentarsi. Deve altresì fornire al Difensore civico, entro trenta giorni, le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti oppure motivare il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.

5. Il Difensore civico, qualora ne ravvisi l'opportunità, può convocare congiuntamente il presentatore dell'istanza e il responsabile del procedimento per tentare un'azione di mediazione.

6. Esaurita l'istruttoria il Difensore civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento o che comunque vi abbiano un interesse, nonché agli organi delle amministrazioni interessate, ai quali, ove ne ricorrano le condizioni, può chiedere l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del funzionario inadempiente.

7. Il provvedimento di archiviazione o di conclusione dell'azione disciplinare deve essere comunicato al Difensore civico entro quindici giorni. L'Amministrazione è comunque tenuta a rendere noti i motivi in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore civico.

8. Il Difensore civico dà notizia agli interessati dell'andamento e dell'esito del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono intraprendere.

9. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate secondo le leggi vigenti.

Art. 5.

Segnalazioni

1. Il Difensore civico che nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o disservizi comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa, ne riferisce all'amministrazione interessata, e compie gli atti inerenti alla sua qualità di pubblico ufficiale.

2. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato ne fa rapporto all'Autorità giudiziaria. Nel caso in cui il Difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano comportare responsabilità contabile o amministrativa, li segnala alla Corte dei conti.

Art. 6.

Rete civica

1. Il Difensore civico promuove lo scambio di informazioni e forme di collaborazione e di coordinamento con i Difensori civici dei Comuni e delle Province dell'Umbria.

2. Il Difensore civico intrattiene altresì rapporti di reciproca informazione e collaborazione con gli organismi di difesa civica di altre regioni, nonché con organismi attivi a livello nazionale ed internazionale e con il Mediatore europeo.

Art. 7.

Relazione al Consiglio regionale

1. Il Difensore civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi o normativi che si ritengono necessari.

2. Per i casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può in ogni momento inviare apposite relazioni al Consiglio regionale.

3. Copia delle relazioni di cui ai commi 1 e 2 è inviata per conoscenza al Presidente della Giunta regionale.

4. La relazione del Difensore civico, qualora riguardi anche interventi compiuti presso uffici di enti locali, viene trasmessa ai rappresentanti degli enti stessi.

5. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione entro due mesi dalla presentazione e tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adotta le determinazioni di propria competenza.

6. La relazione annuale è illustrata dal Difensore civico in Consiglio regionale ed è sottoposta a discussione secondo le norme del Regolamento interno.

7. La relazione annuale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne pubblicità anche avvalendosi di strumenti multimediali di informazione e comunicazione.

8. Il Difensore civico può essere ascoltato, anche su sua richiesta, dalla Commissione consiliare competente per riferire su aspetti generali della sua funzione, e dalle altre Commissioni consiliari, in ordine ad aspetti particolari della sua attività.

Art. 8.

Programmazione delle attività del Difensore civico

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Difensore civico presenta al Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Il Consiglio esamina ed approva il programma e in conformità ad esso determina i mezzi e le risorse da ascrivere nella previsione di spesa del bilancio, da porre a disposizione del Difensore civico

Art. 9.

Requisiti e cause ostative

1. Può essere candidato alla carica di Difensore civico un cittadino italiano in possesso del diploma di laurea magistrale o di diploma di laurea del vecchio ordinamento e che abbia una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nel campo giuridico-amministrativo.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere documentati al momento della dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dal candidato.

3. Non sono eleggibili a Difensore civico:

a) i membri del Governo, i Presidenti e i componenti degli organi esecutivi di Regione, Provincia, Comunità montana e Unione di comuni, i Sindaci e gli Assessori comunali, i Presidenti dei consigli circoscrizionali, i direttori delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere, i direttori generali regionali e degli enti locali e delle agenzie ad essi collegate;

b) i componenti del Parlamento nazionale od europeo, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di Comunità montana e di Unione di comuni;

c) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;

d) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

e) i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3, comma 1 ed i funzionari degli Uffici territoriali del Governo;

f) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

4. Al fine di garantire l'indipendenza del ruolo del Difensore civico coloro che abbiano in precedenza ricoperto le cariche di cui al comma 3 possono essere eletti solo se siano decorsi due anni dall'intervenuta cessazione dalle cariche medesime.

5. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico di Difensore civico.

Art. 10.

N o m i n a

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, disposta dal Presidente del Consiglio regionale, di un avviso pubblico indicante:

a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;

b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'art. 9;

c) il trattamento economico previsto;

d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio.

2. Il Presidente del consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia l'elenco delle candidature presentate ai sensi del comma 1. La Commissione consiliare competente procede all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1 e predispone una relazione per iscrivere l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.

3. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 11.

Durata dell'incarico e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

2. Il Difensore civico è revocato per gravi violazioni di legge. Può essere altresì revocato per gravi e comprovati motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni a seguito di mozione di censura che deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 12.

Indennità

1. Al Difensore civico spetta un compenso mensile equiparato a quello dei dirigenti del Consiglio regionale, fascia FR. 1.

2. Al Difensore civico spetta l'indennità di trasferta stabilita per i dirigenti regionali, qualora per i compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede.

Art. 13.

Sede, personale, strutture

1. Il Difensore civico è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale.

2. Il Difensore civico può svolgere proprie funzioni anche in sedi decentrate, utilizzando le strutture periferiche della Regione, previa intesa con l'Ufficio di presidenza del consiglio e con la giunta regionale.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Difensore civico si avvale di una struttura denominata Segreteria del Difensore civico, istituita dall'Ufficio di presidenza con personale di ruolo del Consiglio regionale.

4. Il personale assegnato alla Segreteria del Difensore civico dipende funzionalmente dal Difensore civico.

5. I locali e le spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico sono a carico del Consiglio regionale.

Art. 14.

Abrogazione

1. Sono abrogate la legge regionale 30 novembre 1995, n. 45 (Riordino del Difensore civico regionale) nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 15.

Norma transitoria

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 novembre 2007

LORENZETTI

(Omissis)

08R0120

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2007, n. 31.

Articolo 45 e articolo 82, comma 6, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2007 e reiscrizione di somme stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2006 - Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 29 marzo 2007, n. 7 e 30 marzo 2007, n. 9.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 52 del 29 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Saldo finanziario

1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 37, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e successive modificazioni ed integrazioni, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006, è accertato in euro 150.592.095,11. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'art. 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'art. 10, comma 4, della legge regionale 30 marzo 2007, n. 9 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009), la giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 150.592.095,11, per una durata massima di anni quaranta a decorrere dal 2007 e con onere massimo di ammortamento di euro 1.600.000,00 per l'anno 2007 e di euro 8.400.000,00 dal 2008 in poi.

2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2007 e successivi, del bilancio pluriennale 2007/2009.

3. Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.

Art. 3.

Fondi da reiscrivere

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2007, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2006, a norma dell'art. 82, comma 6, della legge regionale n. 13/2000 è accertato in euro 1.015.754.913,99 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

Art. 4.

Fondi perenti

1. Per gli effetti di cui all'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 13/2000 è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2006 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2007 e di cui all'art. 3.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2007, n. 9

1. Ai commi 1, 4 e 7, dell'art. 10 della legge regionale n. 9/2007, la parola (trenta) è sostituita dalla seguente: (quaranta).

2. L'art. 11 della legge regionale n. 9/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Ristrutturazione indebitamento*). — 1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati (compresi l'estinzione anticipata, e/o la rinegoziazione, e/o rimodulazione, e/o sostituzione), i mutui o i prestiti contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento. L'indebitamento così ristrutturato non potrà eccedere la durata di quaranta anni.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare per le operazioni con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari, anche mediante l'utilizzo di strumenti derivati previsti dalla prassi, con assorbimento degli oneri di ristrutturazione connessi.

3. Alle operazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 10.

4. All'onere derivante dal presente art. si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2007/2009 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.)

3. L'art. 12 della legge regionale n. 9/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (*Gestione attiva del portafoglio di debiti*). — 1. La ristrutturazione del debito esistente, attraverso l'uso di strumenti derivati, può essere effettuata tramite le operazioni previste dalla prassi dei mercati finanziari, anche in relazione all'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del decreto ministeriale 1° dicembre 2003, n. 389 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno. L'utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 9 dell'art. 10.»

Art. 6.

Finanziamento delle risorse decentrate

1. Lo stanziamento relativo al fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività, previsto dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 (CCNL del comparto regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005) è determinato per l'anno 2007 in euro 8.670.000,00.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse previste nella Unità previsionale di base 02.1.013 «Gestione delle risorse umane» del corrente bilancio di previsione.

Art. 7.

*Modifiche all'art. 2**della legge regionale 1° luglio 2007, n. 26 - Norma finanziaria*

1. Al comma 1, dell'art. 2, della legge regionale 31 luglio 2007, n. 26 (Trasferimento in Umbria della sede del Segretariato del Programma delle Nazioni Unite per l'acqua (WWAP - World Water Assessment Programme), le parole «UPB 05.1.2007 (Capitolo 5010)» sono sostituite dalle seguenti: «UPB 05.1.007(Capitolo 5014)».

2. Al comma 2, dell'art. 2, della legge regionale n. 26/2007, le parole «UPB 05.1.2007» sono sostituite dalle seguenti: «UPB 05.1.007».

Art. 8.

*Modifiche alle tabelle allegate**alle leggi regionali 29 marzo 2007, n. 7 e 30 marzo 2007, n. 9*

1. Alla tabella C) della legge regionale 29 marzo 2007, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Legge finanziaria 2007), relativa a stanziamenti in relazione a disposizione di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G).

2. Alla tabella D) della legge regionale n. 7/2007, relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).

3. La tabella H) della legge regionale n. 9/2007, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2003 al 2006, è sostituita dalla allegata tabella F).

4. La tabella E) della legge regionale n. 9/2007, relativa alla destinazione del mutuo di euro 56.300.500,00, è sostituita dalla allegata tabella E).

5. La tabella L) della legge regionale n. 9/2007, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla allegata tabella I).

6. La tabella M) della legge regionale n. 9/2007, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2007, è sostituita dalla allegata tabella L).

7. Alla tabella P) della legge regionale n. 9/2007, relativa alle aperture di credito a favore dei funzionari delegati, alla UPB 02.1.004 l'importo di «20.660,00» è sostituito dal seguente: «30.660,00» e alla UPB 02.1.007 l'importo di «479.770,04» è sostituito dal seguente: «497.770,04».

Art. 9.

Variazioni al bilancio

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2007 e al bilancio pluriennale 2007/2009 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell'art. 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 28 novembre 2007

LORENZETTI

(Omissis).

08R0121

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2007, n. 32.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 55 del 19 dicembre 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 26

1. L'art. 26 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) come modificata ed integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Procedure concertative per l'individuazione di aree di particolare rilevanza e disciplina delle aperture*). — 1. La libertà di determinazione senza vincoli delle aperture da parte degli operatori, prevista dall'art. 12 del decreto, si applica:

a) ai centri storici come individuati negli strumenti urbanistici, alle aree di elevato valore storico artistico e culturale di cui all'art. 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), nonché a quelle individuate negli specifici atti di promozione e valorizzazione di cui all'art. 21;

b) alle aree del territorio comunale a vocazione turistica, relativamente a periodi di effettivo afflusso turistico, ed alle attività commerciali collocate all'interno di strutture di intrattenimento e svago, in cui la superficie destinata a servizi ed intrattenimento sia pari o superiore al settanta per cento della superficie aperta al pubblico dell'intero complesso;

c) agli esercizi commerciali ubicati in piccoli borghi rurali e nuclei perimetri rurali.

2. Le aree di cui al comma 1, lettere b) e c), sono individuate dal comune, in accordo con le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e l'azienda di promozione turistica. L'accordo di cui al presente comma viene formalizzato in uno specifico incontro di concertazione, ha validità triennale ed è inviato dal comune, per conoscenza, alla Regione.

3. La convocazione dell'incontro al fine del raggiungimento dell'accordo previsto al comma 2 può essere richiesta al comune da qualsiasi soggetto titolato a parteciparvi. In tal caso il comune provvede entro trenta giorni alla convocazione dell'incontro.

4. Qualora non si perfezioni l'accordo di cui al comma 2 o nel caso in cui il comune non provveda alla convocazione, la Regione, su richiesta di una delle parti indice apposita conferenza dei servizi, ai sensi del capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, cui partecipano i soggetti indicati al comma 2.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 27

1. L'art. 27 della legge regionale n. 24/1999, come modificato ed integrata dalla legge regionale n. 26/2005, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. (*Chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale*) — 1. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto, gli operatori effettuano la chiusura totale degli esercizi nei giorni domenicali e festivi, fatta eccezione per quanto disposto all'art. 26.

2. Ai fini di conseguire una maggiore uniformità a livello regionale, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, facoltativamente disposta dai comuni ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto deve coincidere con il lunedì mattina, il giovedì pomeriggio o il sabato pomeriggio. In caso di attività miste, ai fini della individuazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, il settore alimentare è sempre prevalente su quello non alimentare.

3. Onde garantire un approvvigionamento ininterrotto all'utenza nell'arco dell'intera settimana, è in facoltà dei comuni di:

a) prevedere che, per lo stesso settore merceologico, la chiusura infrasettimanale possa essere effettuata in uno o altro dei giorni indicati, anche, qualora se ne ravvisi l'opportunità, sulla base di apposite turnazioni;

b) prevedere che per lo stesso settore merceologico, la chiusura infrasettimanale avvenga in un giorno in alcune zone e in altro giorno in altre zone.

4. In ogni caso, qualora nell'arco della settimana vi siano altre festività, non sussiste obbligo di chiusura infrasettimanale.

5. Le determinazioni di cui al comma 3 sono assunte previo parere obbligatorio e non vincolante delle associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, provinciale.

6. Ferme restando le disposizioni particolari previste all'art. 26, comma 1, nonché per il mese di dicembre, il Comune convoca annualmente, entro il mese di ottobre, un incontro di concertazione cui partecipano tutti i soggetti indicati al comma 5, finalizzato alla individuazione delle otto domeniche o festività annue in deroga, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto, anche in modo differenziato tra zone, nonché di ulteriori aperture domenicali o festive in deroga, nella misura massima di quattro giorni in un anno, per eventi di rilevanza cittadina o di zona o di quartiere o festività del santo patrono. In assenza di tale accordo, il Comune può individuare fino a dodici domeniche o festività in deroga.

7. La convocazione dell'incontro di concertazione previsto al comma 6 può essere richiesta al Comune da qualsiasi soggetto titolato a parteciparvi. In tal caso il Comune provvede entro trenta giorni alla convocazione dell'incontro.

8. La concertazione di cui ai commi 6 e 7 è volta alla definizione di impegni convergenti sull'individuazione delle aperture in deroga e sulle garanzie di tutela dei diritti dei lavoratori nonché alla realizzazione di attività di promozione qualificata del territorio.

9. Gli esercizi commerciali non possono appartenere nei giorni del 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 2 giugno, 25 dicembre e 26 dicembre. L'apertura in deroga in occasione di una o più di tali festività è ammessa nell'ambito dell'accordo di cui al comma 6 e può riguardare le fattispecie di cui all'art. 26, comma 1, lettere a) e c), nonché località di particolare attrattività storica, artistica o culturale da individuare nel medesimo accordo.

10. Nel medesimo accordo che stabilisce l'apertura in deroga, di cui al comma 9, sono previste nelle aree interessate corrispondenti chiusure compensative, ugualmente in deroga, in occasione di altre domeniche o festività.

11. I comuni, su conforme parere delle Associazioni degli imprenditori, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori, possono stabilire che nei giorni festivi in cui è ammessa l'apertura, questa riguardi un numero limitato di esercizi sulla base di apposite turnazioni.

12. I comuni delle classi III e IV di cui all'art. 3 possono delegare la stipula degli accordi previsti al presente art. alle forme associative degli Enti locali previste dalla normativa vigente.»

Art. 3.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2008, il termine per la stipula degli accordi di cui all'art. 27, comma 6 della legge regionale n. 24/1999 così come modificato dalla presente legge è fissato al 15 marzo 2008.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia,

LORENZETTI

08R0122

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2007, n. 33.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2008.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 55 del 19 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 58, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2008, l'accertamento e la riscossione delle entrate nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2007, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2007.

2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 2008 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2008, ai sensi del comma 6, dell'art. 82, della legge regionale n. 13/2000, la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia,

LORENZETTI

08R0123

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2007, n. 34.

Promozione e disciplina degli ecomusei.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 55 del 19 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

 Oggetto

1. La Regione promuove e disciplina, con la presente legge, gli ecomusei istituiti sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare, con il coinvolgimento attivo degli abitanti, la memoria storica, la vita, i patrimoni materiali e immateriali, le forme con cui sono state usate e rappresentate le risorse ambientali, i paesaggi che ne sono derivati, i saperi e le pratiche delle popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo.

2. Gli ecomusei sono territori connotati da forti peculiarità storico-culturali, paesistiche ed ambientali, finalizzati ad attivare un processo dinamico di conservazione, interpretazione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della società umbra da parte delle comunità locali, in funzione di una comprensione del ciclo ecologico, delle specificità biotopiche, geomorfologiche e demoantropologiche e del rapporto uomo-natura, accompagnando le trasformazioni del territorio nel quadro di uno sviluppo economicamente sostenibile e ambientalmente compatibile.

Art. 2.

 Finalità

1. Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità:

a) la valorizzazione della diversità e della complessità dei patrimoni culturali locali che si esprimono nelle memorie e nei segni storici, nei saperi e nei saper fare locali, nella specificità del paesaggio;

b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di particolarità urbanistiche ed architettoniche che caratterizzano il paesaggio locale;

c) la valorizzazione di beni mobili, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto che costituisca testimonianza della cultura materiale, attraverso le attività di ricerca, acquisizione, catalogazione, riuso e manutenzione, anche in collaborazione con la rete dei musei aderenti al Sistema museale dell'Umbria;

d) la messa a sistema nei programmi di gestione e promozione degli ecomusei, delle attività presenti nel territorio per l'educazione alla sostenibilità da parte dei centri e laboratori della rete regionale Informazione, Formazione, Educazione Ambientale (INFEA) e del Sistema regionale dei parchi;

e) la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni gastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro catalogazione, conoscenza e alla promozione della loro trasmissione;

f) la predisposizione di percorsi nel territorio dell'ecomuseo finalizzati alla visita e alla comprensione di ambienti naturali e culturali caratteristici, al fine di una migliore fruizione da parte dei visitatori;

g) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche, delle pro-loco e di altre forme associative nonché di soggetti imprenditoriali locali, nella cooperazione alla progettazione e alla gestione delle attività degli ecomusei;

h) la promozione e la crescita della cooperazione tra soggetti imprenditoriali ed istituzioni, rivolte a valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso attività finalizzate ad uno sviluppo condiviso, sostenibile e ambientalmente compatibile;

i) la ricostruzione di contesti di vita e il mantenimento o il recupero in situ di attività tradizionali locali che possono creare occasioni d'impiego e produrre beni o servizi;

l) la trasmissione dei saper fare locali e delle tecniche operative degli antichi mestieri, anche attraverso il sostegno ai laboratori artigiani e la creazione di botteghe-scuola.

Art. 3.

 Riconoscimento degli ecomusei

1. Il riconoscimento degli ecomusei è promosso:

a) dagli enti locali singoli o associati sulla base di un progetto di fattibilità condiviso;

b) da associazioni, istituzioni di natura pubblica o privata che operano nell'ambito territoriale dell'ecomuseo, previo parere favorevole degli enti locali territorialmente competenti, sulla base di un progetto di fattibilità condiviso.

2. Il progetto di fattibilità di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, individua i soggetti e le modalità di gestione dell'area dell'ecomuseo, delle eventuali infrastrutture e le tematiche di intervento. Il progetto di fattibilità è trasmesso dal soggetto promotore alla Regione, al fine della richiesta di riconoscimento.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, dispone il riconoscimento dell'ecomuseo, sulla base della valutazione del progetto di fattibilità come predisposto ai sensi del comma 2, effettuata dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6.

Art. 4.

 Criteri per il riconoscimento degli ecomusei

1. La Giunta regionale con regolamento stabilisce le modalità e i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei tenendo conto dei seguenti criteri:

a) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'ecomuseo;

b) partecipazione attiva della comunità nella elaborazione del progetto di fattibilità di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

c) presenza di enti locali singoli o associati nell'organismo di gestione;

d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore, in primo luogo per le stesse comunità;

e) esistenza di itinerari di visita;

f) assenza sul medesimo territorio di altri ecomusei, fatti salvi quelli di natura esclusivamente tematica.

2. Con cadenza triennale, la Giunta regionale riferisce alla competente commissione consiliare sullo stato di attuazione della presente legge ed in particolare sulla sussistenza nell'ecomuseo dei requisiti accertati al momento del provvedimento regionale di riconoscimento e sulle proposte e i progetti, ed in generale sull'andamento dei lavori, del Forum di cui all'art. 7.

3. La Giunta regionale definisce il logo che caratterizza l'immagine complessiva degli ecomusei dell'Umbria.

Art. 5.

 Gestione degli ecomusei

1. Alla gestione degli ecomusei provvedono le province territorialmente competenti, o i comuni singoli o associati nel cui ambito ricade l'ecomuseo, o le comunità montane, o altri organismi pubblici o privati anche appositamente costituiti, che abbiano comunque, come scopo, le finalità di cui all'art. 2.

2. I soggetti cui è affidata la gestione definiscono, mediante accordi, i compiti di ciascun partecipante e le risorse strumentali e finanziarie da apportare.

3. I soggetti incaricati della gestione:

a) predispongono un programma di attività che deve indicare gli obiettivi perseguiti, le attività previste, le risorse del territorio e le strategie per la loro valorizzazione, nonché la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

b) adottano, in coerenza con il documento di cui al comma 3, lettera a), il piano annuale di attuazione per l'anno successivo.

4. Il programma di attività e il piano annuale di attuazione di cui al comma 3, lettere a) e b), sono trasmessi alla Giunta regionale.

5. Ogni ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad utilizzare, oltre al proprio marchio, il logo regionale degli ecomusei di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 6.

Comitato tecnico scientifico

1. È istituito presso la Giunta regionale il comitato tecnico scientifico composto da:

a) due rappresentanti dell'amministrazione regionale con competenze specifiche nelle materie oggetto della presente legge, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Giunta regionale;

b) due esperti di comprovata professionalità in materia di storia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio e comunque nelle materie di cui alla presente legge, designati dall'Università degli studi di Perugia;

c) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

2. Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.

3. Il Comitato tecnico scientifico svolge i seguenti compiti:

a) elabora la proposta di disciplinare contenente i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei stabiliti sulla base dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

b) valuta, sulla base del disciplinare previsto al comma 3, lettera a), i progetti di fattibilità di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento degli ecomusei;

c) formula proposte ai soggetti che provvedono alla gestione;

d) convoca il Forum degli operatori del settore, di cui all'art. 7;

e) elabora indicazioni e valutazioni periodiche sul funzionamento degli ecomusei, anche al fine dell'accertamento previsto dall'art. 4, comma 2.

4. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla Direzione Ambiente e territorio della Regione.

5. Il Comitato tecnico scientifico adotta un regolamento interno per il suo funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.

6. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico è attribuito, nei casi previsti dalla vigente normativa, un gettone di presenza la cui misura è determinata dalla Giunta regionale oltre al rimborso spese documentato.

7. La misura del gettone è annualmente rideterminata sulla base dell'inflazione programmata.

Art. 7.

Forum

1. Il Forum degli operatori del settore costituisce una sede di dibattito, di elaborazione di proposte e di scambio anche con ecomusei esterni alla regione. Al Forum partecipano:

a) rappresentanti designati dai singoli ecomusei;

b) rappresentanti degli enti locali dei territori in cui sono istituiti gli ecomusei;

c) rappresentanti di associazioni e istituzioni che concorrono alla promozione e alla gestione di ecomusei;

d) esperti del settore, anche in rappresentanza di ecomusei italiani e stranieri.

2. Il Forum è convocato almeno una volta ogni due anni dal Comitato tecnico scientifico, di cui all'art. 6.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Il Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6 è costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'art. 6, comma 6, si fa fronte con lo stanziamento annuale del capitolo 560 della parte spesa del Bilancio regionale UPB 02.1.005.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia,

LORENZETTI

08R0124

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2007, n. 35.

Istituzione della giornata regionale contro il terrorismo, in ricordo delle vittime civili e militari.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 55 del 19 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della giornata regionale contro il terrorismo, in ricordo delle vittime civili e militari

1. La Regione Umbria, al fine di condannare ogni forma di terrorismo e di conservare e rinnovare la memoria delle vittime del terrorismo istituisce la «Giornata regionale contro il terrorismo, in ricordo delle vittime civili e militari».

2. La «Giornata regionale contro il terrorismo, in ricordo delle vittime civili e militari» viene celebrata il 12 novembre di ogni anno.

Art. 2.

Modalità di realizzazione

1. In occasione della «Giornata regionale contro ogni forma di terrorismo, in ricordo delle vittime civili e militari» la Regione organizza manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della lotta al terrorismo nella società umbra.

2. Il programma delle iniziative è proposto e curato dalla Commissione Consiliare competente di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In fase di organizzazione sono coinvolte le forze armate, le forze dell'ordine, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e le associazioni ispirate ai principi di solidarietà, pace e libertà.

Art. 3.

Istituzione di borse di studio

1. In memoria dei caduti sono istituite due borse di studio di euro 2.500,00 cadauna in favore del più meritevole fra gli allievi delle scuole umbre di ogni ordine e grado.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale cura, d'intesa con le Prefetture di Perugia e Terni le modalità di segnalazione ed erogazione delle borse di studio.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti all'art. 2, comma 1 e all'art. 3, comma 1 è autorizzata per l'anno 2007 la spesa di euro 5.000,00 da iscriverne nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata «Funzionamento del Consiglio regionale» (cap. 9).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.002 del bilancio di previsione 2007 denominata «Fondi di riserva» (cap. 6100).

3. Per gli anni 2008 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma delle vigenti legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia,

LORENZETTI

08R0125

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2007, n. 17.

Modifiche alle leggi regionali 10 luglio 1978 n. 32 (Attività di promozione culturale della Regione Lazio) e 28 aprile 2006, n. 4. (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 28 del 10 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 32 e successive modifiche

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 32, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. (Riparto dei Fondi). — 1. La Giunta regionale, nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 1 e 2, con propria deli-

berazione provvede annualmente al riparto dei fondi disponibili per il sostegno delle attività culturali e dello spettacolo, in conformità ai seguenti criteri e modalità:

a) il 40 per cento delle risorse è destinato alle iniziative di promozione culturale e di spettacolo con carattere annuale o pluriennale realizzate direttamente dalla Regione con particolare riferimento al riequilibrio dell'offerta culturale. Tali iniziative sono realizzate con le seguenti modalità:

1) l'adozione di specifici bandi pubblici su determinate tematiche di interesse regionale;

2) la stipula di apposita convenzione con enti pubblici o a partecipazione pubblica;

3) la stipula di apposita convenzione con soggetti privati che detengano l'esclusiva della promozione e dell'organizzazione dell'evento stesso;

4) le procedure di evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore in tutti gli altri casi;

b) il 50 per cento delle risorse sono destinate alle province per lo svolgimento di iniziative di promozione culturale e di spettacolo di interesse provinciale individuate tramite specifici bandi pubblici adottati dalla provincia, rivolti agli enti locali, all'associazionismo culturale e agli altri enti ed organismi legalmente costituiti e non aventi scopo di lucro. Tali risorse sono assegnate per il 60 per cento in funzione della popolazione residente e per il 40 per cento in funzione del numero dei comuni con l'esclusione, per la Provincia di Roma, della popolazione del Comune di Roma;

c) il 10 per cento delle risorse sono destinate al Comune di Roma per iniziative di promozione culturale e di spettacolo individuate tramite bando pubblico comunale rivolto all'associazionismo culturale ed agli altri enti ed organismi legalmente costituiti e non aventi scopo di lucro.

2. Relativamente alle iniziative di promozione culturale di cui all'art. 1 la giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, un documento di indirizzo con carattere pluriennale che contiene tra l'altro:

a) l'analisi complessiva del settore cultura in ambito regionale;

b) le strategie di intervento nella prospettiva del riequilibrio territoriale in ambito culturale;

c) i specifici obiettivi operativi al cui perseguimento devono essere rivolti i progetti degli enti pubblici e privati.

3. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, lettere b) e c), le province ed il Comune di Roma predispongono e trasmettono, entro il termine perentorio del 15 settembre di ciascun anno, alla competente direzione regionale un documento sulle attività programmate per l'anno successivo in cui, in particolare, sono definiti gli obiettivi, le finalità ed i costi presunti. Entro 30 giorni dalla ricezione del documento, la competente direzione regionale può apportare eventuali modifiche, tese a rendere coerenti tali obiettivi con il documento di indirizzo di cui al comma 2, al quale le province ed il Comune di Roma devono attenersi nella formulazione dei bandi di cui al comma 1, lettere b) e c).

Art. 2-ter. (Norma finanziaria). — 1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, nell'ambito dell'UPB G11, attraverso lo stanziamento previsto nel capitolo G11507 che assume la seguente denominazione: «Attività per la promozione culturale e dello spettacolo nella Regione Lazio».

Art. 2.

Modifiche all'art. 58 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo alle attività culturali e sportive

1. All'art. 58, comma 4, della legge regionale n. 4/2006 le parole «10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale)» sono soppresse.

Art. 3.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il documento di cui all'art. 2-bis, comma 3, della legge regionale n. 32/1978, come modificata dalla presente legge, è trasmesso entro il 15 novembre 2007.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 28 settembre 2007

MARRAZZO

08R0147-BIS

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2007, n. 18.

Programma straordinario di interventi urgenti nella provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo socio-economico ed occupazionale della valle dell'Aniene.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Programma straordinario di interventi

1. La Regione, al fine di contrastare e di invertire i processi di calo demografico ed occupazionale nonché di abbandono della residenza nei comuni della Valle dell'Aniene, interviene, con la presente legge, per promuovere la realizzazione di un programma straordinario di interventi intersettoriali, concernenti la valorizzazione ambientale, l'assetto del territorio e per lo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale del suddetto territorio. L'area degli interventi, interna ad un ambito territoriale omogeneo di rilevante interesse per il suo valore ambientale, storico e culturale, comprende tutti i comuni facenti parte della Comunità montana Valle dell'Aniene, di seguito denominata «Comunità montana» e i Comuni di Castel Madama, Ciciliano, Pisoniano e San Vito Romano.

2. Il programma di cui al comma 1 è attuato mediante piani pluriennali o annuali di intervento, settoriali ed intersettoriali, secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 2.

Obiettivi del programma straordinario

1. Il programma straordinario di cui alla presente legge persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) il disinquinamento delle acque superficiali e il riassetto idrogeologico delle zone a rischio sismico o di dissesto idrogeologico;

b) la conservazione, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio ambientale, storico, artistico ed archeologico, anche mediante l'utilizzazione di moderne metodologie della ricerca scientifica;

c) lo sviluppo di attività economiche, produttive ed artigianali, di interesse sovracomunale, nei settori agricolo, turistico-ricettivo e dei servizi, compatibili con le caratteristiche peculiari della Valle dell'Aniene.

Art. 3.

Piano integrato per il recupero ambientale e per il riassetto idrogeologico

1. Per l'attuazione dell'obiettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), la Giunta regionale, espletate le procedure previste all'art. 6, comma 1, approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano integrato pluriennale di interventi nel quale:

a) sono individuati i soggetti di cui all'art. 7, comma 1 e le opere necessarie per il recupero ambientale di aree interessate da attività sismiche e da dissesto idrogeologico e per la ricostruzione di ambienti vegetazionali ripariali o nei fronti collinari e montani;

b) sono indicati il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali;

c) è quantificato l'onere finanziario complessivo e sono indicati i tempi per la realizzazione delle opere nonché i soggetti che concorrono al finanziamento delle spese;

d) sono individuati i comuni interessati da ciascuna opera;

e) sono indicate le modalità di erogazione dei finanziamenti.

Art. 4.

Piani settoriali per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale

1. Per l'attuazione dell'obiettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), la Giunta regionale, espletate le procedure previste all'art. 6, comma 1, approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i seguenti piani settoriali:

a) il piano denominato «Riscopriamo la Valle Santa e i monasteri benedettini», per la realizzazione di itinerari escursionistici su sentieri di origine storica, da recuperare per rendere fruibili le vestigia ed i siti abbandonati di epoca romana e medioevale;

b) il piano denominato «Riutilizziamo i centri storici», per la valorizzazione dei centri storici, attraverso l'offerta di attrezzature turistiche, ricettive e di servizi urbani, culturali e ricreativi, privilegiando il riuso di strutture edilizie esistenti;

c) il piano denominato «Tempo libero», per la valorizzazione dei beni ambientali, attraverso l'offerta di strutture sportive, culturali e ricreative connesse con la realizzazione del Parco regionale dei monti Lucretili e dei monti Simbruini e con l'uso agricolo del territorio.

2. Ciascun piano settoriale prevede:

a) l'individuazione dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1 e delle opere necessarie per realizzare gli obiettivi indicati al comma 1, con il relativo importo;

b) il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali;

c) l'onere finanziario complessivo e l'indicazione dei tempi per la realizzazione del piano nonché l'individuazione dei soggetti che concorrono al finanziamento delle spese;

d) l'individuazione dei comuni interessati da ciascuna opera;

e) l'indicazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti.

Art. 5.

Piani per lo sviluppo delle attività economiche

1. Per l'attuazione dell'obiettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), la Giunta regionale, espletate le procedure previste all'art. 6, comma 1, approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i seguenti piani di intervento:

a) il piano «Agricoltura e ambiente», per incentivare le attività di ricerca, sperimentazione e produzione, nel rispetto della qualità ambientale, delle aree agricole interne al perimetro della Riserva naturale Valle dell'Aniene, come previsto dai PTP n. 8 e n. 6.1./7.178.1;

b) i piani coordinati dello sviluppo delle attività economiche intercomunali, basati sul riordino urbanistico, il recupero ambientale, la dotazione di servizi tecnologici alle imprese, di opere infrastrutturali e di urbanizzazione e lo sviluppo delle strutture ricettive;

c) il piano per le piccole e medie imprese, aventi sede ed operanti nell'ambito territoriale della Comunità montana e dei Comuni di Castel Madama, Ciciliano, Pisoniano e San Vito Romano, per la realizzazione di progetti che perseguono le finalità indicate all'articolo 1.

2. Sono finanziati prioritariamente i progetti che prevedono:

a) la reimmissione nel mondo del lavoro degli *ex* dipendenti della cartiera di Subiaco e comunque l'utilizzazione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o che sono collocati in cassa integrazione guadagni;

b) l'innovazione dell'impresa, attraverso l'acquisizione di impianti ed attrezzature tecnologicamente avanzati;

c) l'impiego di nuove unità lavorative;

d) la realizzazione di servizi turistici, culturali e scolastici.

3. Ciascun piano prevede:

a) l'individuazione dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1 e delle opere necessarie per la sua realizzazione, con il relativo importo;

b) il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali;

c) l'onere finanziario complessivo e l'indicazione dei tempi per la realizzazione del piano nonché l'individuazione dei soggetti che concorrono al finanziamento delle spese;

d) l'individuazione dei comuni interessati da ciascuna opera;

e) l'indicazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti.

Art. 6.

Predisposizione ed attuazione dei piani

1. Ciascun piano di cui alla presente legge è predisposto dalla comunità montana, sentite le amministrazioni interessate. L'assessorato regionale competente in materia di sviluppo economico, d'intesa con gli altri assessorati competenti, verifica la conformità di ciascun piano alle disposizioni della presente legge ed alla normativa vigente.

2. I piani sono redatti in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità per le iniziative che prevedono il recupero del patrimonio edilizio esistente, sia di quello ubicato nei centri storici sia di quello relativo ad insediamenti rurali di interesse ambientale;

b) le opere strutturali devono essere compatibili con l'esigenza di salvaguardia dell'ambiente;

c) gli eventuali soggetti privati beneficiari devono essere proprietari dell'area o dell'immobile o gestori in via diretta delle attività esercitate;

d) i contributi in conto capitale in favore di eventuali soggetti privati non possono superare il 40 per cento del costo totale dell'investimento e comunque sono concessi nella misura del «*de minimis*» come stabilito dalla normativa comunitaria;

e) i benefici previsti dalla presente legge sono compatibili con quelli analoghi previsti dalla normativa vigente, purché l'importo complessivo del contributo non superi il 70 per cento della spesa.

3. I piani di cui agli articoli 4 e 5 prevedono, in particolare:

a) l'individuazione delle tipologie dei soggetti beneficiari degli interventi e delle iniziative da ammettere a contributo e le relative priorità, nonché indicazioni circa il raccordo e la connessione degli interventi;

b) l'indicazione delle procedure per la realizzazione dei progetti, le modalità di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati e le modalità per la relativa attività istruttoria, ai fini della concessione dei contributi;

c) le modalità per la verifica dell'esecuzione delle iniziative e per la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Art. 7.

Modalità di predisposizione, attuazione e finanziamento dei progetti

1. La progettazione e la realizzazione delle opere comprese nei singoli piani della presente legge sono curate dai soggetti individuati nei piani medesimi, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sviluppo economico ed in conformità alle disposizioni dettate dalla presente legge e dalla normativa vigente.

2. Le spese per la redazione dei progetti non possono superare la misura dell'8 per cento dell'importo complessivo.

3. Nell'ambito dello stanziamento complessivo annuale di bilancio relativo alla presente legge, una quota pari al 60 per cento è riservata agli enti pubblici e la restante, pari al 40 per cento, è riservata ai soggetti privati.

Art. 8.

Norme finanziarie

1. L'attuazione del programma straordinario di interventi previsto dalla presente legge è effettuata in base all'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, per la parte relativa agli interventi degli enti pubblici.

2. Allo stanziamento dell'UPB C22 si provvede in termini di competenza mediante riduzione di un milione di euro per l'esercizio finanziario 2007, di un milione 500 mila euro per l'esercizio finanziario 2008 e di un milione 500 mila euro per l'esercizio finanziario 2009 del capitolo T28501, lettera c), di cui all'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 ed in termini di cassa mediante riduzione rispettivamente di un milione di euro per l'esercizio finanziario 2007, di un milione 500 mila euro per l'esercizio finanziario 2008 e di un milione 500 mila euro per l'esercizio finanziario 2009 dell'UPB T25.

3. Per l'attuazione della parte del programma straordinario di cui alla presente legge relativa ai soggetti privati, si provvede mediante finanziamento con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 7 novembre 2007

MARRAZZO

08R0148

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2007, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 «Disciplina relativa al settore del commercio» e successive modifiche

1. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 25 maggio 2001, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «dal secondo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal secondo sabato del mese di luglio per il periodo estivo» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal primo sabato del mese di luglio per il periodo estivo»;

b) le parole: «specificando la stessa nella comunicazione di cui al comma 3» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 48 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Le espressioni «vendite di fine stagione» e «saldi» sono utilizzate con esclusivo riferimento alle merci dei settori dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria».

Art. 2.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 33/1999 e successive modifiche

1. Al comma 2 dell'art. 49 della legge regionale n. 33/1999, come modificato dalla legge regionale n. 12/2001, le parole: «nelle sei settimane precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nei trenta giorni precedenti».

2. Al comma 2-bis dell'art. 49 della legge regionale n. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, le parole: «Limitatamente agli esercizi di vicinato» sono soppresse.

3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 49 della legge regionale n. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 9/2005, è aggiunto il seguente:

«2-ter. È fatto inoltre divieto, per i medesimi settori di cui al comma 2, nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione, di effettuare inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori, per proporre condizioni favorevoli di acquisto, attraverso l'utilizzo di qualsiasi mezzo, compresi volantini, messaggi telefonici, fax, posta elettronica, lettere, annunci radiofonici o televisivi, manifesti, vetrofanie».

Art. 3.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 33/1999 e successive modifiche

1. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale n. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, è sostituito dal seguente:

«2. Chiunque violi le disposizioni in materia di vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da euro 1.500,00 a euro 4.500,00 in caso di esercizi di vicinato;

b) da euro 4.500,00 a euro 13.500,00 in caso di medie strutture di vendita;

c) da euro 13.500,00 a euro 40.500,00 in caso di grandi strutture di vendita».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 50 della legge regionale n. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 12/2001, sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. In caso di recidiva, fatta eccezione per i casi di mancata comunicazione di cui all'art. 49, comma 1, il comune dispone inoltre la sospensione dell'attività di vendita:

a) fino a due giorni per gli esercizi di vicinato;

b) fino a quattro giorni per le medie strutture di vendita;

c) fino a sei giorni per le grandi strutture di vendita.

2-quater. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.

2-quinquies. Gli organi di controllo competenti, nel rilevare le violazioni alle norme in materia di vendite straordinarie, applicano le previste sanzioni in maniera proporzionale alla gravità del fatto, valutata anche in base agli effetti derivanti dalla violazione medesima».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* dalla Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 9 novembre 2007

MARRAZZO

08R0149

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2007, n. 20.

Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della «Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale» adottata dal Consiglio d'Europa nonché in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l'istituzione, lo sviluppo e l'interazione:

a) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;

b) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini e dei ragazzi.

Art. 2.

Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani

1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, svolge in particolare, le seguenti funzioni:

a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;

b) facilita la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;

c) promuove l'informazione rivolta ai giovani;

d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;

e) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.

2. Il consiglio dei giovani può presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale, municipale e alla giunta e, su richiesta degli organi consiliari, esprimere parere non vincolante su ogni materia che presenti specifico interesse per i giovani.

Art. 3.

Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei bambini e dei ragazzi

1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei bambini e dei ragazzi, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, d'intesa con

le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) promuove la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;

b) facilita la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;

c) fornisce consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini e i ragazzi in ambito locale;

d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;

e) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in ambito locale.

2. La Regione, al fine di facilitare lo scambio di esperienze dei consigli dei bambini e dei ragazzi, promuove annualmente un forum dei consigli stessi, istituiti ed operanti nel territorio regionale e ne effettua il censimento e il relativo aggiornamento.

Art. 4.

Consigli, forum o consulte provinciali

1. Le province, al fine di promuovere la partecipazione ai propri processi decisionali dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, possono istituire, rispettivamente, consigli provinciali dei bambini e dei ragazzi, forum o consulte provinciali giovanili, nonché prevedere forme di coordinamento con i consigli comunali, municipali e sovracomunali operanti nei rispettivi ambiti territoriali.

Art. 5.

Rete regionale dei consigli dei giovani

1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso l'assessorato regionale competente in materia, è istituita, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, un'apposita struttura denominata «Rete regionale dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani».

2. La struttura di cui al comma 1, in raccordo con le strutture della Presidenza della Regione, in particolare:

a) svolge attività di supporto ai consigli comunali, municipali e sovracomunali dei giovani nonché assistenza tecnica per l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari e dagli scambi socio-culturali giovanili;

b) gestisce servizi informativi e banche dati sulle attività svolte dai consigli dei giovani;

c) agevola la comunicazione e lo scambio di informazioni all'interno dei consigli dei giovani e con analoghi organismi di altre regioni;

d) promuove iniziative periodiche di raccordo e dibattito;

e) provvede ad attivare ogni opportuna e necessaria sinergia con i consigli dei bambini e dei ragazzi.

Art. 6.

Contributi e indirizzi regionali

1. La Regione concede ai comuni, singoli o associati, nonché ai municipi un contributo per le spese necessarie ai fini:

a) dell'istituzione e gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;

b) dell'istituzione e gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini e dei ragazzi.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, in particolare:

a) le modalità per la presentazione, da parte dei comuni o dei municipi, delle richieste di contributo;

b) i criteri per la valutazione delle richieste di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;

c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;

d) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono stabiliti altresì, indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani nonché di quelli dei bambini e dei ragazzi al fine di assicurare i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale.

Art. 7.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa R31516 del bilancio di previsione della Regione, il quale assume la seguente nuova denominazione «Spese relative alla promozione degli strumenti di partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale».

Art. 8.

Abrogazione e modifiche di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32 (Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani) fatto salvo quanto previsto dall'art. 9.

2. Dopo la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani) è aggiunta la seguente lettera:

«d-bis) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani autonomamente istituiti dagli enti locali.»

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti di richiesta di contributi regionali ai sensi della legge regionale n. 32/2003, eventualmente ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti in conformità alla deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi della stessa legge regionale n. 32/2003.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 7 dicembre 2007

MARRAZZO

08R0150

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregoriotti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della C.E.: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
 (di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
 (di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 3 1 5 *

€ 2,00